Fondazione Almerica



Liceo Scientifico Sportivo ed Europeo

"LODOVICO ALMERICI"

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO .
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – Anno scolastico 2017/18
(art. 3 e art. 5 Decreto del Ministero del Lavoro N. 142 del 25/03/1998,
art.1, c. 33, Legge 13 LUGLIO 107/2015)

Tra

LICEO SCIENTIFICO "LODOVICO ALMERICI"- CESENA, sede legale Piazza Almerici, 10 47521-CESENA
P.I 04157390404 - C.F. 90034350406
rappresentato legalmente da Mons. Ernesto Giorgi (C.F. GRG RST 45T21 C573Y)

E

la ditta Bagno Sirenetta & Paradiso S.a.s., d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", con sede in viale Italia n 103 Marina di Romea (Ra) P.Iva 02266050398 rappresentata da Sami Alberto (Rappresentante Legale), cod. fiscale SMALRT63E07C574I

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18 c. 1, lettera a) della Legge n. 196/1997 e dal D.lgs 77/2005, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, del D.M. del 25/03/1998 e dell' art. 1 L. 107/2015, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture nr 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del LICEO SCIENTIFICO "LODOVICO ALMERICI" (ai sensi dell'art. 5 del decreto attuattivo dell'art. 18 L. 196/97 e della L. 13 Luglio 107/2015)

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi della L. 196/97 e della L. 107/2015 stabilisce che:

- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - o il nominativo del tirocinante:
 - o i nominativi del tutore e del responsabile dell'associazione;
 - o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'attività socio-educativa;
 - o le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
 - o gli estremi identificativi delle assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- a) Il soggetto promotore individua i tirocinanti da avviare all'esperienza di alternanza scuola-lavoro;
- b) I tirocinanti possono assentarsi, solamente previo accordo e/o comunicazione con il tutor della scuola e con il tutor dell'azienda, per gravi e giustificati motivi (es. malattia). Qualora l'entità delle assenze potesse pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, il soggetto ospitante dovrà informare tempestivamente il soggetto promotore e potrà motivatamente chiedere la sospensione, salvo successiva ripresa, ovvero la modifica degli obiettivi formativi, ovvero la risoluzione della presente convenzione.
- c) Al fine di garantire al tirocinante, nell'ambito del percorso formativo, adeguata formazione e tutela in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, il soggetto ospitante dichiara:
- di avere definito ruoli e competenze rispetto al Servizio di prevenzione e Protezione aziendale;
- di avere assolto agli obblighi formativi e informativi (artt. 36-37) del D.lgs. 81/2008,
- di non destinare il tirocinante a mansioni per le quali risultasse non idoneo nei casi previsti per tutela dei minori o per non idoneità personale alla mansione;
- di impegnarsi a fornire al tirocinante: materiale informativo adeguato e sufficiente su Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale, sulla normativa generale e su quella specifica di comparto; formazione adeguata e sufficiente sui rischi specifici aziendali, in particolare connessi all'uso di locali, macchine, attrezzature; i dispositivi di protezione individuale previsti dal documento di valutazione dei rischi aziendali, nonché il necessario addestramento per il loro corretto utilizzo, informazioni e formazione adeguata e sufficiente sulle procedure previste per la gestione delle emergenze.
- Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL(cod. 22146939/61), nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore (Numero Polizza GENERALI SPA 340708843). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro competenti per il territorio copia della convenzione stipulata con i soggetti ospitanti e dei progetti formativi.

Art. 5

Il soggetto ospitante. Può erogare al tirocinante una borsa di studio di € per l'attività svolta.

L'erogazione avrà luogo al termine dell'esperienza.

Qualora le assenze ingiustificate superassero il 30% rispetto al totale delle ore da garantire, la Borsa di studio non verrà erogata.

Cesena, 25/4/2018

Per il soggetto promotore

FONDAZIONE

ALIVIENICI-MONTEVECTHO

Licard "Alivierici"

Pizza Almerici, 10 - 4/5/11 cpsend FCV

9mail: into@icosportivotesinal.lt

Paic. IVA 09157380904 + C.F. 90034350406

Per il soggetto ospitante